

## AGEVOLAZIONI

### ***I crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – 1ª parte***

di Debora Reverberi



Nell'ambito delle **“misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”** di cui all'[articolo 26 D.L. 34/2020](#), c.d. **“Decreto Rilancio”**, sono previsti **due distinti e contestuali crediti d'imposta per gli aumenti di capitale delle imprese** e **l'istituzione di un “Fondo Patrimonio Pmi”** per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione.

Attraverso il ricorso allo strumento del credito d'imposta vengono stimolati gli **investimenti in società italiane di piccole-medie dimensioni che abbiano subito una sensibile riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, riconoscendo un'agevolazione sia all'investitore che all'impresa conferitaria, con destinazione di risorse per complessivi 2 miliardi di euro nel 2021:

- **credito d'imposta a favore degli investitori, pari al 20% del conferimento in denaro nei limiti di 2 milioni di euro di investimento**, di cui all'[articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020](#);
- **credito d'imposta a favore delle società conferitarie pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato**, di cui all'[articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020](#).

Con [decreto del MEF del 10.08.2020](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24.08.2020, sono stati definiti **i criteri e le modalità di applicazione e fruizione** dei due crediti d'imposta.

Ne emerge un quadro complessivo caratterizzato da **requisiti di ammissibilità piuttosto stringenti e vincoli, a pena di decadenza dall'agevolazione, alla destinazione sia della partecipazione derivante dal conferimento sia delle riserve della società conferitaria** nei successivi tre anni.

## Credito d'imposta a favore degli investitori ([articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020](#))

### Ambito applicativo soggettivo

#### Soggetti beneficiari:

- soggetti che effettuano **direttamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020**
- soggetti che effettuano **indirettamente** conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020 **attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio**, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato

#### Soggetti esclusi:

- soggetti dell'[articolo 162-bis Tuir](#) (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
- imprese operanti nel settore assicurativo
- imprese qualificabili al 31.12.2019, come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#)
- **nel caso in cui il soggetto conferente sia una società**, non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest'ultima controllato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera b\) del D.M. 10.08.2020](#) (**escluse le patrimonializzazioni infragruppo**)

### Ambito applicativo oggettivo